



FSE  
2014  
2020

# Informativa sugli Strumenti Finanziari


*Punto 6.d OdG*

V Comitato di Sorveglianza

Potenza, 13 giugno 2019

# Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020

## LE TAPPE



# GENERALITA' DEL FONDO

- 1. FINALITA':** concedere prestiti diretti a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo per chi ha difficoltà di accesso al credito e per il rafforzamento dell'economia sociale. Il Fondo è articolato in due sezioni: **Microcredito A1 e A2 e Microcredito B.**
- 2. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE:** prestiti rimborsabili - aiuti concessi a titolo di "de minimis" Reg. 1407/2013.
- 3. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO:** mutui chirografari compresi tra € 5.000,00 e € 25.000,00.
- 4. CARATTERISTICHE:**  
**Durata:** max 72 mesi, escluso il preammortamento; **Preammortamento:** max 12 mesi ; **Tasso applicato:** 0%; **Spese per l'istruttoria:** zero; **Commissioni di erogazione:** zero; **Tasso di mora:** tasso di mora pari al tasso legale vigente; **Rimborso:** in rate costanti o crescenti, mensili posticipate; **Penale di estinzione anticipata:** zero

**MICROCREDITO A:** diretto a sostenere l'erogazione del prestito, a valere sull'Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – rispettivamente a valere sulle priorità d'investimento 8. i e 8.ii -, finalizzato alla creazione di attività di lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento d'azienda, da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00

Perettori finali

- A.1 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata;
- A.2 Giovani disoccupati, compresi i Giovani disoccupati di lunga durata.

Le iniziative da creare

- società di persone, società cooperative o società responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile;
- impresa individuale;
- attività libero professionale;
- società a responsabilità limitata.

**MICROCREDITO B:** diretto a sostenere l'erogazione del prestito, a valere sull'Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Priorità d'investimento 9.i -, finalizzato al rafforzamento dell'economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00

Perettori finali

- Imprese sociali ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm. ii. e Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. ii, per programmi di investimento diretti a consolidare l'attività esistente;
- Persone fisiche per iniziative dirette a creare imprese sociali o Enti del Terzo Settore di cui al punto precedente.

Le iniziative del terzo settore da creare o consolidare

- Impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e ss.mm. ii, in una delle seguenti forme: società di persone, società cooperative o società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile società a responsabilità limitata;
- Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. ii che svolgano stabilmente attività economica nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato;

# COSTI DI GESTIONE

I rimborsi effettuati dalla Regione in favore del Soggetto gestore non hanno natura di corrispettivo (commissioni di gestione) per le funzioni svolte da quest'ultimo ma saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire la gestione dello strumento da parte della società (costi di gestione), che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione. I costi da riconoscere saranno determinati in riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria sui fondi SIE - con particolare riguardo alle disposizioni sui costi di gestione e sulle Commissioni di gestione ammissibili per gli strumenti finanziari, ai sensi dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. ii. ed ai vincoli fissati dall'articolo 12 e dall'articolo 13, comma 2 e comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014.

L'art. 42 del Reg. Ce 1303/2013 stabilisce, al comma 5, che i costi di gestione alla chiusura del programma: non debbano superare i massimali di cui sopra ai succitati articoli del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e debbano essere contabilizzati secondo una metodologia di calcolo basata sulla performance dello strumento.

La logica utilizzata è quella di prevedere una correlazione lineare tra la percentuale di raggiungimento dei risultati (in termini di contributo agli obiettivi del programma e al rimborso dei finanziamenti erogati) e l'importo massimo ammissibile come costi di gestione. Infatti per ogni punto percentuale di scostamento tra i risultati ritenuti sufficienti per confermare il 100% dell'importo massimo e quello effettivamente conseguito viene prevista una proporzionale riduzione dell'importo massimo ammissibile. Tale riduzione aumenta con l'aumentare dello scostamento.

# COSTI DI GESTIONE: ammissibilità alla chiusura

Applicabilità	Riconoscimento di Base A	Riconoscimento sulla base delle erogazioni (Art. 12 e 13 del 480/2014) B	Riconoscimento sulla base del contributo dell'IF agli obiettivi e ai risultati del programma (Art. 12 del 480/2014) C <sup>1</sup>	Riconoscimento sulla base delle risorse rimborsate (Art. 12 del 480/2014) D	costi di gestione capitalizzati (Art. 13 del 480/2014) E <sup>2</sup>	IMPORTO AMMISSIBILE ALLA CHIUSURA
Per ciascuna Priorità di investimento/ operazione	lo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati al Fondo in riferimento all'anno considerato, (calcolata pro-rata temporis in relazione ai versamenti del contributo del Programma Operativo al Fondo), calcolato in relazione ai giorni effettivi, a partire dalla data di versamento fino al 31 dicembre dell'anno, per tutto il periodo di ammissibilità della spesa, ovvero fino al 31.12.2023, o al rimborso all'AdG PO FSE o alla data di liquidazione, se anteriore.	l'1,5% l'anno dei contributi del programma versati ai Destinatari Finali sotto forma di Microcredito oltre alle risorse reinvestite e non ancora rimborsate al Fondo, secondo un calcolo pro-rata temporis dalla data di erogazione al destinatario finale fino al termine del periodo di ammissibilità o al completo rimborso del finanziamento o al termine della procedura di recupero del credito per insolvenza, a seconda di quali eventi si verifichi per prima.	Vedi tabella 5.1.B	Vedi tabella 5.1.C	l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.	[A + D ] max 10% <sup>3</sup> + E

<sup>[1]</sup> Indicatori di output collegati alla priorità di investimento utilizzata

<sup>[2]</sup> Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013 e dell'articolo 14 del Reg. 480/2014, inoltre, possono essere considerate spese ammissibili alla chiusura i costi e le commissioni di gestione relativi agli strumenti azionari e agli investimenti in microcredito effettuati in beneficiari finali entro il periodo di ammissibilità, ma che devono essere pagati al gestore del fondo entro 6 anni dopo il periodo di ammissibilità, se rispettano determinate condizioni ivi indicate

<sup>[3]</sup> L'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non può superare tale limite a norma dell'art. 13.3.e del Reg. 480/2014.

# COSTI DI GESTIONE: ammissibilità alla chiusura

Tab. 5.1.B

$a > X > b$		Parametro da applicare per la decurtazione sull'importo massimo ammissibile (B) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a 70%, per scaglioni, per calcolare il riconoscimento al Soggetto gestore dei costi di gestione sulla base del contributo dell'IF agli obiettivi e ai risultati del programma
a	b	z
100%	70%	0
70%	50%	0,60
50%	40%	0,75
40%	30%	1,00
30%	20%	1,25
20%	0%	In caso di valore di $x < 20\%$ l'importo ammissibile sarà pari a zero

Tab. 5.1.C

$a > X > b$		Parametro da applicare per la decurtazione sull'importo ottenuto applicando il metodo descritto per il punto C e per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a 60%, per scaglioni per calcolare il riconoscimento al Soggetto gestore dei costi di gestione sulla base delle risorse rimborsate.
a	b	z
100%	55%	0
55%	50%	1,00
50%	40%	1,50
40%	35%	2,00
35%	30%	2,50
30%	25%	2,75
25%	0%	In caso di valore di $x < 25\%$ l'importo ammissibile sarà pari a zero

X=percentuale di realizzazione verificato a chiusura.

# COSTI DI GESTIONE

Al Soggetto gestore vengono riconosciuti esclusivamente i costi effettivamente sostenuti nella gestione dello strumento. Per la rendicontazione dei costi sostenuti nell'ambito degli affidamenti diretti ad enti in house si ricorre alle previsioni di cui alla Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 2010. I costi di gestione per lo strumento finanziario comprendono:

- **A – Costi del Personale**

Il team di lavoro composto da risorse interne alla società sarà rendicontato sulla base del costo orario delle stesse e sulla base delle ore effettivamente impiegate e regolarmente documentate.

- **B – Altri costi**

Essi comprendono: azioni di comunicazione e promozione; acquisto o costruzione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici; noleggio o leasing di attrezzature; altri costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo di finanziamento direttamente imputati al Fondo.

**La rendicontazione dei costi sarà effettuata semestralmente o secondo tempistica ridotta su richiesta dall'AdG** anche al fine di consentire le necessarie verifiche finalizzate ai versamenti successivi al primo: il periodo è da calcolarsi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo. **Ai fini della rendicontazione, il Soggetto gestore è tenuto a trasmettere una dichiarazione di spesa contenente, per il periodo di riferimento e per ciascuna operazione attivata**

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) i costi di gestione sostenuti.





**AUTORITÀ DI GESTIONE  
PO FSE BASILICATA 2014/2020**

Via Vincenzo Verrastro  
85100 Potenza

[adg\\_fse@regione.basilicata.it](mailto:adg_fse@regione.basilicata.it)

2014  
2020